



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 17 luglio 1996

deliberazione n. 21/96

OGGETTO: LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 17, COMMA 6-BIS.  
ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.  
FIUME ADDA SOPRALACUALE.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:

- nella sua seduta del 05.02.96 con deliberazione n.7/1996 ha approvato l'elaborazione di un Piano Stralcio relativo alla difesa idrogeologica e della rete idrografica nei sottobacini dell'Adda sopralacuale, del Brembo e dell'Oglio sopralacuale, con riferimento ai contenuti di cui alle lettere *a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, s*, dell'art. 17, comma 3, della legge 183/89;
- il precitato piano, in fase di redazione, prevede l'individuazione di interventi di tutela e miglioramento dell'assetto idraulico degli alvei fluviali al fine di assicurare un livello di protezione rispetto ai fenomeni alluvionali; a tale scopo l'alveo fluviale e la parte di territorio limitrofa, costituenti nel complesso la regione fluviale, sono oggetto di una zonizzazione in fasce (fascia di deflusso della piena, fascia di esondazione, area di inondazione per piena catastrofica), secondo i criteri approvati nella deliberazione n.19/1995 del 09.11.95 ;
- gli elaborati tecnici riguardanti le fasce fluviali dell'Adda sopralacuale ( da Tirano fino allo sbocco nel lago di Como) sono già disponibili;



**CONSIDERATO CHE:**


- i vincoli di inedificabilità, di cui all'art. 4 della Legge 102/90 così come adottati dal Comitato Istituzionale nella seduta del 01.07.93 con deliberazione n. 10/1993, risultano ad oggi non operativi;
- d'intesa con la Regione Lombardia si ritiene necessario di assumere misure di salvaguardia per le zone soggette ad esondazioni, in relazione alle previsioni di sviluppo contenute nei Piani Regolatori vigenti;
- il quadro riguardante il rischio idraulico-geologico risultante dall'elaborazione del Piano di bacino ha posto con urgenza la necessità di attivare misure finalizzate a:
  - salvaguardare e ripristinare la capacità di invaso e le dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio
  - limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici straordinari;
- con delibera n. 10, del 10 maggio 1995 sono state adottate, con le medesime finalità di cui al punto precedente, misure temporanee di salvaguardia per le aste dei fiumi Po, Tanaro, Belbo, Bormida e Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del canale Gravellone (PV);
- nello specifico le presenti misure vanno a integrare l'ambito territoriale di applicazione di norme di salvaguardia sul bacino idrografico del fiume Po. Esse riguardano l'asta del fiume Adda sopralacuale ricadente nel territorio della regione Lombardia, con finalità prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione ed erosione che caratterizza le aree in questione;

**VISTI:**

- l'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui *"in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottano misure di salvaguardia.... (omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore ai tre anni... (omissis).."*;
- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 16.07.96.

**DELIBERA CHE:**

**ARTICOLO 1:** sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e agli effetti del comma 6-bis dell'art. 17. della legge 18 maggio 1989 n. 183, aggiunto con legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del decreto legge 5 ottobre



1993, n. 398, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 2, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino del fiume Adda sopralacuale e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le aree ricadenti nelle fasce fluviali A e B dei territori comunali di cui all'allegato 1), delimitate nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato 2).

Su tale cartografia apposito segno grafico individua:

- a) **Fascia di deflusso della piena (fascia A):** costituita dalla porzione di alveo sede prevalente della corrente per la piena di riferimento (piena con tempo di ritorno di 200 anni);
- b) **Fascia di esondazione (fascia B):** costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; vengono inoltre indicate, con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio;

nonché

- c) **Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C):** costituita dalla porzione di territorio che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo di non edificazione e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

**ARTICOLO 2:** Nei territori della fascia A sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela monumentale e paesistica vigenti, gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b), c), art. 31, della legge n. 457/78, senza aumento di superficie o volume e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici.

Nei territori della fascia B, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela monumentale e paesistica vigenti, sono consentite:

- a) opere di nuova edificazione, ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume non superiori a quelle potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione di queste ultime.



All'interno della fascia A e B è consentita, inoltre, la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, che documenti l'assenza delle suddette interferenze, e sono sottoposti a parere dell'Autorità idraulica competente per l'autorizzazione conseguente.

Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'autorità di bacino del fiume Po.

Nei territori della fascia C gli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, predispongono in via prioritaria i Programmi di previsione e prevenzione tenendo conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni della cartografia alla scala 1:10.000 di cui all'allegato 2).


I territori della fascia B sottesi da un segno grafico indicato come "limite di progetto" nell'allegato 2), all'avvenuta realizzazione delle opere di difesa previste, verranno esclusi dalle limitazioni di cui al presente articolo.

**ARTICOLO 3:** copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata entro 30 giorni dall'approvazione, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**ARTICOLO 4:** copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1) e 2) relativi all'elenco dei comuni di cui all'art. 1 e della cartografia in scala 1:10.000, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale della Difesa del Suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'Ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e la Regione Lombardia. Quest'ultima provvede alla trasmissione della stessa, entro 15 giorni, ai sindaci dei comuni interessati, i quali, a loro volta entro 15 giorni, provvedono a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di quest'ultima entrano in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia stesse.

**ARTICOLO 5:** i comuni e gli enti interessati possono inoltrare alla Regione Lombardia proposte di modifica alle presenti misure temporanee di salvaguardia e al relativo ambito di applicazione. Ove l'Autorità di bacino del fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, e così anche quelle da apportare in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica, proporrà la relativa delibera al Comitato Istituzionale per le conseguenti determinazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Antonio Di Pietro)

